



**Comune di San Benedetto del Tronto**  
PROVINCIA DI ASCOLI PICENO

**CATASTO AREE  
PERCORSO DAL FUOCO  
AGGIORNAMENTO**

**CAPF**

**PROGETTAZIONE**

Area Gestione del Territorio

Arch. Giorgio Giantomassi - Dirigente

Servizio Pianificazione Urbanistica

Dott. Gianni Tiburtini - Direttore

Geom. Massimo Forlini - Istruttore direttivo

Geom. Alessandro Capannelli - Istruttore tecnico

**ASSESSORE ALL'URBANISTICA**  
Bruno Gabrielli

**SINDACO**  
Antonio Spazzafumo

**SEGRETARIO GENERALE**  
Stefano Zanieri

**Relazione illustrativa**

Settembre 2022

**CATASTO AREE PERCORSE DAL FUOCO – AGGIORNAMENTO**  
**L. n. 353 del 21/11/2000 “LEGGE QUADRO IN MATERIA DI INCENDI BOSCHIVI”**  
**RELAZIONE ILLUSTRATIVA**

**NORMATIVA DI RIFERIMENTO**

Con D.G.R. n. 750 del 20/06/2022 avente ad oggetto ”Legge 21 Novembre 2000, n. 353, art. 3 – Adozione del Piano Regionale delle attività di previsione, prevenzione e lotta attiva contro gli incendi” è stato adottato il Piano AIB della Regione Marche.

Ai sensi del terzo comma dell’art. 3 del D.L. 120/2021, entro il termine di novanta giorni complessivamente previsti dalla data di approvazione della revisione annuale del piano regionale di previsione, prevenzione e lotta attiva contro gli incendi boschivi di cui all’art. 3 della legge 353/2000, i Comuni interessati devono provvedere alla pubblicazione degli elenchi definitivi dei soprassuoli percorsi dal fuoco nel quinquennio precedente e delle relative perimetrazioni di cui all’art. 10 comma 2 della medesima legge n. 353/2000 al fine di applicare i vincoli temporali previsti dal comma 1.

Tali vincoli sono distinti in:

Vincoli quindicennali

Si tratta di un vincolo di destinazione temporale che impone il mantenimento della destinazione d’uso preesistente all’incendio impedendone la modifica. In tali aree è consentita la realizzazione solamente di opere pubbliche che si rendano necessarie per la salvaguardia della pubblica incolumità e dell’ambiente. Risulta necessario inserire sulle aree predette un vincolo esplicito da trasferire in tutti gli atti di compravendita stipulati entro quindici anni dall’evento.

Vincoli decennali

Nelle zone boscate e nei pascoli i cui soprassuoli siano stati percorsi dal fuoco, è vietata la realizzazione di edifici nonché di strutture e infrastrutture finalizzate ad insediamenti civili ed attività produttive, fatti salvi i casi in cui per detta realizzazione siano stati già rilasciati atti autorizzativi comunali in data precedente l’incendio sulla base degli strumenti urbanistici vigenti a tale data. In tali aree è fatto divieto di pascolo e di caccia per dieci anni, limitatamente ai soprassuoli delle zone boscate percorsi dal fuoco.

Vincoli quinquennali

Sulle medesime aree percorse dal fuoco è altresì vietato lo svolgimento di attività di rimboschimento e di ingegneria ambientale sostenute con risorse finanziarie pubbliche, salvo il caso di specifica autorizzazione concessa o dal Ministro dell’ambiente, per le aree naturali protette statali, o dalla regione competente, negli altri casi, o per documentate situazioni di dissesto idrogeologico o per particolari situazioni in cui sia urgente un intervento di tutela su particolari valori ambientali e paesaggistici.

**METODOLOGIA DI LAVORO**

I dati relativi agli incendi sono stati scaricati dal sito della Protezione Civile regionale al seguente link:

<https://www.regione.marche.it/Regione-Utile/Protezione-Civile/Previsione-e-Monitoraggio/Incendi-Boschivi#Catasto-Incendi-Boschivi>

Per il territorio di San Benedetto del Tronto, a partire dall’anno 2005, risultano censiti i seguenti incendi:

- incendio del 04/03/2019 in Località Monte Aquilino
- incendio del 04/06/2021 in Contrada Barattelle

Tali aree risultano pertanto soggette all’art. 10 (Divieti, prescrizioni, sanzioni) della L. 353/2000 che si richiama e si riporta in calce alla presente relazione.

Per la corretta individuazione di dette aree, si fa riferimento agli Elaborati 1 e 2 redatti rispettivamente in scala 1:5000 e 1:2000 su base aerofotogrammetrica e all’Elaborato 3 redatto in scala 1:2000 su base catastale, su cui sono stati trasposti gli shape file scaricati dal database regionale.

Si allegano comunque alla presente relazione anche gli elaborati relativi alle citate aree così come redatti dal Comando Regione Carabinieri Forestali “Marche”.

Si da atto che per le aree perimetrate ed incluse nell’elenco precedentemente approvato con DCC n. 98/2008 decadono le prescrizioni relative ai divieti di cui all’articolo 10 comma 1 della Legge n. 353 del 21/11/2000, allegato in calce alla presente relazione, essendo tali incendi avvenuti nelle seguenti date:


- incendio del 06/10/2001 in località Monte Aquilino
- incendio del 06/05/2002 in località Albula
- incendio del 26/12/2006 in località Monte della Croce

La documentazione relativa al presente aggiornamento del “Catasto delle aree percorse dal fuoco” si compone dei seguenti elaborati:

- Relazione illustrativa
- Elab. 1 Individuazione delle aree percorse dal fuoco – Territorio comunale
- Elab. 2 Individuazione delle aree percorse dal fuoco – Aree interessate
- Elab. 3 Individuazione delle aree percorse dal fuoco – Consistenza catastale

#### **PRINCIPALI FONTI NORMATIVE**

- Legge 21/11/2000 n. 353 - Legge quadro in materia di incendi boschivi
- Decreto Legge 08/09/2021 n. 120 – Disposizioni per il contrasto degli incendi boschivi e altre misure urgenti di protezione civile
- Delibera di Giunta Regionale n. 750 del 20/06/2022 – Legge 21/11/2000 n. 353 art. 3 – Adozione del Piano Regionale delle attività di previsione, prevenzione e lotta attiva contro gli incendi



Scala 1:1600

Comune SAN BENEDETTO DEL TRONTO Località MONTE AQUILINO Data incendio 04/03/2019

**Ministero delle Politiche Agricole Alimentari e Forestali**Corpo Forestale dello Stato  
Rilievo delle aree percorse dal fuoco

---

**Regione** MARCHE **Provincia** ASCOLI PICENO  
**Comune** SAN BENEDETTO DEL TRONTO  
**Località** MONTE AQUILINO

---

**Data incendio** 04/03/2019**Superficie boschiva percorsa dal fuoco (Ha)** 01.13.24**Superficie non boschiva percorsa dal fuoco (Ha)** 02.39.20**Di cui superficie pascoliva percorsa dal fuoco (Ha)****Totale superficie percorsa dal fuoco (Ha)** 03.52.44



---

**Lista delle particelle interessate**

Codice Nazionale	Foglio	Particella	Sub	Allegato	Sviluppo	Superficie in mq	
						Percorsa	Totale
H769	18	00085		0	0	3584	10345
H769	18	00101		0	0	2524	6024
H769	18	00117		0	0	3420	3420
H769	18	00118		0	0	3838	5719
H769	18	00204		0	0	0	0
H769	19	00001		0	0	9191	10652
H769	19	00002		0	0	6345	6462
H769	19	00003		0	0	1401	2073
H769	19	00038		0	0	108	8136
H769	19	00161		0	0	7	1365
H769	19	00247		0	0	196	3522
H769	19	00264		0	0	4433	4610
H769	19	00277		0	0	0	0

---


La cartografia catastale di sfondo, messa a disposizione dall'Agenzia del Territorio, nelle zone non interessate da controlli agricoli comunitari può non essere aggiornata alla attualità oppure non essere digitalizzata (presenza dei soli centroidi particella) pertanto in taluni casi l'elenco delle particelle deve essere considerato indicativo e non esaustivo. Si invita quindi l'utente a visualizzare l'incendio su cartografia catastale per verificare in modo puntuale le particelle interessate e ricomprese nel perimetro. Per quanto riguarda i dati delle superfici indicati, sono stati desunti mediante rilievi (scala 1:2.000-1:5.000) effettuati con strumentazione speditiva a precisione metrica per finalità interne al servizio d'istituto e suscettibili di errori sia strumentali sia di carattere tecnico e pertanto, al fine della redazione del Catasto Incendi, tali superfici devono essere ricontrollate e verificate



Scala 1:1600

Comune SAN BENEDETTO DEL TRONTO Località MONTE AQUILINO Data incendio 04/03/2019

# Regione Carabinieri Forestale "Marche"



Incendio del 04.06.2021 Comune di San Benedetto del Tronto C.da Barattelle


Superficie Totale percorsa dal fuoco HA 0.4027  
Superficie Boscata HA 0.0621  
Superficie Non Boscata HA 0.3406

Uso del Suolo

-  BOSCO LATIFOGLIE
-  COLTURE PERMANENTI
-  OLIVETTI


Limiti Comunali

-  San Benedetto del Tronto




-  BOSCO LATIFOGLIE
-  COLTURE PERMANENTI
-  OLIVETTI

# Regione Carabinieri Forestale "Marche"



Elaborazioni dati: Brig. Ca Tannone Silvana



Incendio del 04.06.2021 - San Benedetto del Tronto  
C.da Barattelle  
Superficie totale percorsa dal fuoco HA 0.4027  
Area Boschata HA 0.0621  
Area non Boschata HA 0.3406

## Elementi della Mappa

Uso del Suolo

-  BOSCO LATIFOGLIE
-  COLTURE PERMANENTI
-  OLIVETI

Limiti Comunali

-  San Benedetto del Tronto




300

600 m

Scala 1: 1000



# Regione Carabinieri Forestale "Marche"



Scala 1: 1000

Elaborazioni dati: Brig. Ca. Silvana Iannone




Incendio del 04.06.2021 Comune di San Benedetto del Tronto C. da Barattelle


Superficie Totale percorsa dal fuoco HA 0.4027

Superficie Boscata HA 0.0621

Superficie Non Boscata HA 0.3406

Uso del Suolo


 BOSCO LATIFOGLIE

 COLTURE PERMANENTI

 OLIVETI


Limiti Comunali

 San Benedetto del Tronto



 COLTURE PERMANENTI

 OLIVETI

 BOSCO LATIFOGLIE

2. Per i parchi naturali e le riserve naturali dello Stato e' predisposto un apposito piano dal Ministro dell'ambiente di intesa con le regioni interessate, su proposta degli enti gestori, sentito il Corpo forestale dello Stato. Detto piano costituisce un'apposita sezione del piano regionale di cui al comma 1 dell'articolo 3.

3. Le attivita' di previsione e prevenzione sono attuate dagli enti gestori delle aree naturali protette di cui ai commi 1 e 2 o, in assenza di questi, dalle province, dalle comunita' montane e dai comuni, secondo le attribuzioni stabilite dalle regioni.

4. Le attivita' di lotta attiva per le aree naturali protette sono organizzate e svolte secondo le modalita' previste dall'articolo 7.

#### **Art. 9.**

##### **(Attivita' di monitoraggio e relazione al Parlamento)**

1. Il Ministro delegato per il coordinamento della protezione civile, avvalendosi dell'Agenzia, ovvero, fino alla effettiva operativita' della stessa, del Dipartimento, svolge attivita' di monitoraggio sugli adempimenti previsti dalla presente legge e, decorso un anno dalla data di entrata in vigore di quest'ultima, riferisce al Parlamento sullo stato di attuazione della legge stessa.

#### **Capo II**

##### **FUNZIONI AMMINISTRATIVE E SANZIONI**

#### **Art. 10.**

##### **(Divieti, prescrizioni e sanzioni)**

1. Le zone boscate ed i pascoli i cui soprassuoli siano stati percorsi dal fuoco non possono avere una destinazione diversa da quella preesistente all'incendio per almeno quindici anni. E' comunque consentita la costruzione di opere pubbliche necessarie alla salvaguardia della pubblica incolumita' e dell'ambiente. In tutti gli atti di compravendita di aree e immobili situati nelle predette zone, stipulati entro quindici anni dagli eventi previsti dal presente comma, deve essere espressamente richiamato il vincolo di cui al primo periodo, pena la nullita' dell'atto. E' inoltre vietata per dieci anni, sui predetti soprassuoli, la realizzazione di edifici nonche' di strutture e infrastrutture finalizzate ad insediamenti civili ed attivita' produttive, fatti salvi i casi in cui per detta realizzazione sia stata gia' rilasciata, in data precedente l'incendio e sulla base degli strumenti urbanistici vigenti a tale data, la relativa autorizzazione o concessione. Sono vietate per cinque anni, sui predetti soprassuoli, le attivita' di rimboschimento e di ingegneria ambientale sostenute con risorse finanziarie pubbliche, salvo specifica autorizzazione concessa dal Ministro dell'ambiente, per le aree naturali protette statali, o dalla regione competente, negli altri casi, per documentate situazioni di dissesto idrogeologico e nelle situazioni in cui sia urgente un intervento per la tutela di particolari valori ambientali e paesaggistici. Sono altresì vietati per dieci anni, limitatamente ai soprassuoli delle zone boscate percorsi dal fuoco, il pascolo e la caccia.

2. I comuni provvedono, entro novanta giorni dalla data di approvazione del piano regionale di cui al comma 1 dell'articolo 3, a censire, tramite apposito catasto, i soprassuoli gia' percorsi dal fuoco nell'ultimo quinquennio, avvalendosi anche dei rilievi effettuati dal Corpo forestale dello Stato. Il catasto e' aggiornato annualmente. L'elenco dei predetti soprassuoli deve essere esposto per trenta giorni all'albo pretorio comunale, per eventuali osservazioni. Decorso tale termine, i comuni valutano le osservazioni presentate ed approvano, entro i successivi sessanta giorni, gli elenchi definitivi e le relative perimetrazioni. E' ammessa la revisione degli elenchi con la cancellazione delle prescrizioni relative ai divieti di cui al comma 1 solo dopo che siano trascorsi i periodi rispettivamente indicati, per ciascun divieto, dal medesimo comma 1.

3. Nel caso di trasgressioni al divieto di pascolo su soprassuoli delle zone boscate percorsi dal fuoco ai sensi del comma 1 si applica una sanzione amministrativa, per ogni capo, non inferiore a lire 60.000 e non superiore a lire 120.000 e nel caso di trasgressione al divieto di caccia sui medesimi soprassuoli si applica una sanzione amministrativa non inferiore a lire 400.000 e non superiore a lire 800.000.

4. Nel caso di trasgressioni al divieto di realizzazione di edifici nonche' di strutture e infrastrutture finalizzate ad insediamenti civili ed attivita' produttive su soprassuoli percorsi dal fuoco ai sensi del

comma 1, si applica l'articolo 20, primo comma, lettera c), della legge 28 febbraio 1985, n. 47. Il giudice, nella sentenza di condanna, dispone la demolizione dell'opera e il ripristino dello stato dei luoghi a spese del responsabile.

5. Nelle aree e nei periodi a rischio di incendio boschivo sono vietate tutte le azioni, individuate ai sensi dell'articolo 3, comma 3, lettera f), determinanti anche solo potenzialmente l'innescio di incendio.

6. Per le trasgressioni ai divieti di cui al comma 5 si applica la sanzione amministrativa del pagamento di una somma non inferiore a lire 2.000.000 e non superiore a lire 20.000.000. Tali sanzioni sono raddoppiate nel caso in cui il responsabile appartenga a una delle categorie descritte all'articolo 7, commi 3 e 6.

7. In caso di trasgressioni ai divieti di cui al comma 5 da parte di esercenti attività turistiche, oltre alla sanzione di cui al comma 6, è disposta la revoca della licenza, dell'autorizzazione o del provvedimento amministrativo che consente l'esercizio dell'attività.

8. In ogni caso si applicano le disposizioni dell'articolo 18 della legge 8 luglio 1986, n. 349, sul diritto al risarcimento del danno ambientale, alla cui determinazione concorrono l'ammontare delle spese sostenute per la lotta attiva e la stima dei danni al soprassuolo e al suolo.

#### **Art. 11.**

##### **(Modifiche al codice penale)**

1. Dopo l'articolo 423 del codice penale è inserito il seguente:

"Art. 423-bis. - (Incendio boschivo). - Chiunque cagioni un incendio su boschi, selve o foreste ovvero su vivai forestali destinati al rimboschimento, propri o altrui, è punito con la reclusione da quattro a dieci anni. Se l'incendio di cui al primo comma è cagionato per colpa, la pena è della reclusione da uno a cinque anni. Le pene previste dal primo e dal secondo comma sono aumentate se dall'incendio deriva pericolo per edifici o danno su aree protette. Le pene previste dal primo e dal secondo comma sono aumentate della metà, se dall'incendio deriva un danno grave, esteso e persistente all'ambiente".

2. All'articolo 424, primo comma, del codice penale, dopo la parola: "chiunque" sono inserite le seguenti: ", al di fuori delle ipotesi previste nell'articolo 423-bis,".

3. All'articolo 424, secondo comma, del codice penale le parole:

"dell'articolo precedente" sono sostituite dalle seguenti:

"dell'articolo 423".

4. All'articolo 424 del codice penale, dopo il secondo comma, è aggiunto il seguente:

"Se al fuoco appiccato a boschi, selve e foreste, ovvero vivai forestali destinati al rimboschimento, segue incendio, si applicano le pene previste dall'articolo 423-bis".

5. All'articolo 425, alinea, del codice penale, le parole: "dai due articoli precedenti" sono sostituite dalle seguenti: "dagli articoli 423 e 424".

6. All'articolo 425 del codice penale, il numero 5) è abrogato.

7. All'articolo 449, primo comma, del codice penale, dopo la parola: "Chiunque" sono inserite le seguenti: ", al di fuori delle ipotesi previste nel secondo comma dell'articolo 423-bis,".

### **Capo III**

#### **DISPOSIZIONI FINANZIARIE, ABROGAZIONE DI NORME ED ENTRATA IN VIGORE**

##### **Art. 12.**

##### **(Disposizioni finanziarie)**

1. Entro e non oltre novanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge le risorse finanziarie, ad eccezione di quelle destinate all'assolvimento dei compiti istituzionali delle amministrazioni statali competenti, iscritte nelle unità previsionali di base per la lotta agli incendi boschivi, individuate con decreto del Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica, di concerto con il Ministro delle politiche agricole e forestali e con il Ministro delegato per il coordinamento della protezione civile, sono trasferite in apposite unità previsionali di base del centro di responsabilità n. 20 "Protezione civile" dello stato di previsione del Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione economica per analoga destinazione.